



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Equiparazione della quarantena alla malattia: novità del DL 18/2020 convertito ("Cura Italia")

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **messaggio 9.10.2020 n. 3653**, l'INPS ha fornito **indicazioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia ai sensi dell'art. 26 del DL 18/2020**. Con tale norma **sono stati equiparati i periodi di quarantena con sorveglianza attiva** o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, nonché **i periodi di quarantena precauzionale, alla malattia o alla degenza ospedaliera**. Tra i vari chiarimenti, si precisa che per quanto **riguarda l'ipotesi del lavoratore in smart working**, è possibile riconoscere la predetta tutela previdenziale **solo in caso di malattia conclamata**, poiché il lavoratore **risulta temporaneamente incapace al lavoro**, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. Oltre a tale ipotesi, l'INPS chiarisce poi che **la tutela previdenziale in argomento non può essere trattata nelle ipotesi di quarantena imposta dall'autorità amministrativa**, come nel caso delle previsioni di cui all'art. 19 del DL 104/2020 per i lavoratori delle ex "zone rosse", nonché **nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIG in deroga** o di assegno ordinario, poiché **in tal caso si determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccinari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

Con messaggio 9.10.2020 n. 3653, l'INPS ha fornito **indicazioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia** ai sensi dell'art. 26 del DL 18/2020.

Osserva

Con tale norma **sono stati equiparati alla malattia o alla degenza ospedaliera** i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, **nonché i periodi di quarantena precauzionale.**

Ipotesi del lavoratore in smart working

Nell'attuale contesto emergenziale **sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato** (lavoro agile o smart working, telelavoro, ecc.) che hanno **consentito di assicurare continuità nell'attività lavorativa** e, al tempo stesso, **di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus COVID-19** nei luoghi di lavoro.

Osserva

L'INPS chiarisce innanzitutto che, **per quanto riguarda l'ipotesi del lavoratore in smart working**, non è possibile **ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera** nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale (ad es., perché soggetto fragile) **continui a svolgere**, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, **l'attività lavorativa presso il proprio domicilio**, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.

In tale circostanza, infatti, **non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa** con la correlata retribuzione.

Osserva

È invece evidente che, in caso di malattia conclamata, **il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro**, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Un'altra ipotesi di rilievo **riguarda l'eventuale ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale** che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, **a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell'epidemia.**

Osserva

Proprio in riferimento alle ipotesi di quarantena imposta dall'autorità amministrativa, come nel caso delle previsioni di cui all'art. 19 del DL 104/2020 **per i lavoratori delle ex "zone rosse"**, l'INPS precisa che **in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative** che di fatto impediscono ai soggetti di **svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena** ai sensi del dell'art. 26 co. 1 del DL 18/2020, in quanto la stessa richiede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena in un Paese estero

Come riportato dall'INPS, alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero **sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.**

Osserva

Sul punto, l'Istituto previdenziale ha chiarito che dalla lettura testuale dell'art. 26 co. 1 e 3 del DL 18/2020, e dei diversi DPCM emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell'operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, **si ritiene che l'accesso alla tutela ex art. 26 del decreto "Cura Italia" non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità** sanitarie italiane.

Lavoratore in CIG

Come ricordato dall'INPS, **la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIG in deroga o di assegno ordinario comporta il venir meno della possibilità di richiedere la tutela specifica prevista in caso di evento di malattia**, poiché si determina la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda.

Considerata l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, delle tutele per le forme di quarantena di cui all'art. 26 co. 1 e 2 del decreto "Cura Italia", rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, **l'INPS ritiene che le predette indicazioni trovino applicazione anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti